

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2016, n. 2191

Società Acquedotto Pugliese S.p.A. e Aeroporti di Puglia S.p.A. Indirizzi per la partecipazione alle assemblee straordinarie per approvazione modifiche Statuti.

Il Presidente, dott. Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario della Presidenza, riferisce quanto segue.

Con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato sulla G.U. n. 210 dell'8 settembre 2016, è stata data attuazione alla delega contenuta nell'art. 18 della n. 124/2015, c.d. legge Madia, per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, "al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e di garantire la tutela e promozione del fondamentale principio della concorrenza".

Il D. Lgs. n. 175/2016, cd. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", detta norme aventi ad oggetto "la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento, e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta".

Ai sensi dell'art. 26, co. 1 del T.U., "Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016".

In particolare, incidono sugli attuali statuti delle società partecipate dalla Regione Puglia le seguenti disposizioni:

- art. 3, co. 2 "Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.";
- art. 4, co. 4, in base al quale le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 del medesimo articolo, disciplinante le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche e operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;
- art. 11, co. 2 che ha inserito il principio secondo il quale, di norma, l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito da un amministratore unico. Sul punto, ai sensi del comma successivo, con un d.P.C.M., da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno definiti dei criteri base ai quali, "per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.";
- art. 11, co. 4, ai sensi del quale "Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120".
- art. 11, co. 9, ai sensi del quale "Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì: a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.".

Al fine di “promuovere la più ampia collaborazione e un proficuo confronto”, con nota prot. AOO_092/795 del 18 novembre 2016, inviata a mezzo Pec agli Organi di Amministrazione delle società controllate dalla Regione Puglia, la Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, ha invitato a condividere un programma di lavoro e a calendarizzare le attività da espletarsi entro il termine previsto.

Con successiva nota prot. AOO_092-846 del 01/12/2016, è stato richiesto l’invio di una proposta di modifica degli attuali statuti societari.

Le società controllate dalla Regione hanno trasmesso le bozze degli statuti, con le modifiche necessarie all’adeguamento innanzi indicato, da adottarsi in sede di assemblee straordinarie.

Le modifiche proposte a ciascuno statuto sono riportate analiticamente nella relazione allegata, nella quale si precisa che, oltre all’adeguamento alle disposizioni del Testo unico innanzi citato, le stesse società, in alcuni casi, hanno proceduto ad ulteriori modifiche agli statuti, dettate dalla necessità di attualizzazione delle relative previsioni.

Nell’allegata relazione emerge che dall’analisi condotta dalla struttura competente si riscontra la conformità dei nuovi testi statutari al dettato della norma e che le modifiche proposte recepiscono le innovazioni recate dalla legislazione nazionale.

La sentenza della Corte Costituzionale del 25 novembre 2016 n. 251, con la quale è stata dichiarata la parziale incostituzionalità della legge delega n. 124/2015, sulla cui base è stato adottato il D.lgs. n. 175/2016, precisa espressamente che “Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione.”.

Ne deriva, pertanto, che, rebus sic stantibus, le disposizioni del testo unico in parola risultano assolutamente vigenti, fino ad eventuali provvedimenti di ritiro, modifica o impugnativa.

Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lettere a) e g) della L.R. n. 7/1997.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

LA GIUNTA

udita la relazione del Presidente proponente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per l’effetto di:

- 1) partecipare alle Assemblee straordinarie delle Società controllate dalla Regione Puglia: Aeroporti di Puglia SpA e Acquedotto Pugliese SpA.
- 2) individuare, quale rappresentante delle Regione per la partecipazione alle predette Assemblee, il

Presidente della Regione, ovvero suo delegato, conferendo il seguente mandato:

- approvare le modifiche degli Statuti delle Società innanzi indicate, come riportate nella relazione allegata sub A) alla presente e che ne costituisce parte integrante;
- approvare i nuovi testi degli Statuti delle Società innanzi indicate, allegati sub B) alla presente e che ne costituiscono parte integrante, conferendo altresì mandato, nell'ambito della partecipazione a dette Assemblee, ad esprimere, laddove ciò si rendesse per legge necessario, eventuali diverse formulazioni letterali del testo delle modifiche statutarie;

3) pubblicare la presente sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano



**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

ALLEGATO A

27 DICEMBRE 2016

AOO_092/946
PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo posta elettronica
ai sensi dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005



Il presente allegato si
Comprende di n.
pagine 45

R. dirigente della Sezione
Ch

**Al Presidente della Giunta regionale
SEDE**

Relazione sulle modifiche degli Statuti delle Società controllate

L'art. 26, co. 1 del D.lgs. n. 175/2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, dispone che "Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016."

Al fine di adempiere a quanto sopra, le società controllate dalla Regione hanno trasmesso le bozze degli statuti, con le modifiche necessarie all'adeguamento innanzi indicato, da adottarsi in sede di assemblee straordinarie.

Si indicano di seguito le modifiche proposte a ciascuno statuto dalle società riportate, con la precisazione che, oltre all'adeguamento alle disposizioni del Testo unico innanzi citato, le stesse, in alcuni casi, hanno proceduto ad ulteriori modifiche agli statuti, dettate dalla necessità di attualizzazione delle relative previsioni.

Dall'analisi condotta sulle modifiche proposte si riscontra la conformità dei nuovi testi statutari al dettato della norma richiamata innanzi richiamate.

Aeroporti di Puglia S.p.A.

Gli articoli interessati dalle modifiche sono:

- **art. 4_Capitale Sociale:** modifica relativa all'adeguamento del valore del capitale sociale sottoscritto e versato;
- **art. 5_Requisiti dei soci:** soppressione dell'elencazione specifica degli Enti Locali che possono rivestire la qualifica di soci, aggiornamento della denominazione del Ministero titolare del potere di approvazione dello schema delle procedure di selezione previste dall'art. 2 del D.M. 12 novembre 1997, n. 521; soppressione delle disposizioni -ad efficacia transitoria - relative al divieto di compiere, da parte del socio di maggioranza, qualsiasi atto determinante la perdita della quota di maggioranza; ,

www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al sistema regionale
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881
mail: c.corbo @regione.puglia.it pec: entilocali@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

alla revisione delle prescrizioni esistenti ai sensi del D.M. 521/1997; inserimento della previsione del rispetto dei principi, delle modalità e delle procedure di legge per l'alienazione di partecipazioni societarie di minoranza.

- **art. 7_Organi della società:** modifica ai sensi dell'art. 11 co. 2 e 3 e co. 9 lett. c) e d) del D.lgs. 175/2016;
- **art. 9_Assemblea dei soci:** modifica relativa alla modalità di convocazione dell'assemblea dei soci;
- **art. 14_Consiglio di Amministrazione:** modifica ai sensi dell'art. 11 co. 9 lett. b) del D.lgs. 175/2016 e ulteriore modifica ai sensi dell'art. 11, co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016;
- **art. 19_Compensi degli amministratori:** modifica al fine del coordinamento con l'art. 7, comma 2, n. 2), dello Statuto;
- **art. 20_Deleghe di gestione:** modifica ai sensi dell'art. 11 co. 9 lett. a) del D.lgs. 175/2016;
- **art. 22_Collegio sindacale:** modifica ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. 175/2016.
- **art. 23_Azioni:** mera modifica della formulazione letterale;
- **art. 28_Disposizioni finali:** : mera modifica della formulazione letterale.

Acquedotto Pugliese S.p.A.

Gli articoli dello Statuto interessati dalle modifiche sono i seguenti:


- **art 12_ Assemblea dei soci:** eliminazione, tra le condizioni previste per lo svolgimento delle assemblee in audio conferenza, di quella relativa all'indicazione nell'avviso di convocazione dei luoghi in cui si avviene il collegamento;
- **art. 16_ Assemblea dei soci:** sostituzione dell'inciso "dell'Acquedotto Pugliese S.p.A." con quello di "della Società"; modifica relativa alla richiesta necessaria per le votazioni per appello nominale.
- **art. 17_ Composizione organo amministrativo:** modifica della previsione, nel caso di nomina dei componenti dell'organo collegiale di amministrazione, mediante il richiamo espresso alle disposizioni in materia di equilibrio di genere, ai sensi dell'art. 11 co. 4 del D.lgs. 175/2016;
- **art. 18_Requisiti degli amministratori:** integrazione della norma mediante la previsione dei requisiti richiesti dall'art. 11 co. 1 e co. 14 del D.lgs. 175/2016; integrazione della norma mediante la previsione espressa del mancato riconoscimento di compensi aggiuntivi nel caso di nomina del Vice Presidente, ai sensi dell'art. 11, co. 9 lett. b) e lett. d);
- **art. 19_Adunanze organo amministrativo:** modifica in linea con l'art. 11, co. 9, lett. b) e inserimento previsione della convocazione del Consiglio di Amministrazione tramite pec;
- **art. 20_Presidenza riunioni Consiglio di amministrazione:** modifica relativa alla presidenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in linea con l'art. 11, co. 9, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2016;

www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al sistema regionale

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881

mail: c.corbo @regione.puglia.it pec: entilocali@pec.rupar.puglia.it



REGIONE
PUGLIA

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

- art. 24_Deleghe dell'organo amministrativo: modifica ai sensi dell'art. 11 co. 9 lett. a), del D.lgs. 175/2016;
- art. 26_Compensi agli amministratori: modifica ai sensi dell'art. 11 co. 6, co. 7, co. 9 lett. c), del D.lgs. 175/2016;
- art. 29_Controllo contabile: modifica ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.lgs. 175/2016.

Il funzionario

dott.ssa Eleonora De Giorgi

Il funzionario A.P.

dott.ssa Viviana Di Cosmo

Il Dirigente della Sezione

avv. Cristiana Corbo

www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al sistema regionale

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881

mail: c.corbo @regione.puglia.it pec: entilocali@pec.rupar.puglia.it

ALLEGATO B

S T A T U T O

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1

1.1 La "Acquedotto Pugliese S.p.A.", derivante dalla trasformazione dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, Ente pubblico costituito con R.D.L. 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito nella legge 22 settembre 1920, n. 1365, in virtù del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 141 ("Decreto Legislativo"), è disciplinata dal presente Statuto.

Articolo 2

2.1 La Società ha sede in Bari.

2.2 Potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sedi secondarie, stabilimenti, uffici, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

3.1 La durata della Società è stabilita al 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETA'

Articolo 4

4.1 La Società ha per oggetto:

a) la costruzione di acquedotti ed altre infrastrutture idriche e impianti connessi;

9

- b) la gestione del servizio idrico integrato;
- c) l'esercizio diretto, e/o indiretto tramite partecipazioni a società, di attività riguardanti la captazione, la adduzione, la potabilizzazione, l'accumulo, la distribuzione e vendita di acqua ad usi civili, industriali, commerciali e agricoli;
- d) la costruzione e la gestione di tronchi e impianti di fognatura e depurazione;
- e) il servizio di raccolta, allontanamento, rassegna ai recapiti finali dei reflui;
- f) il trattamento e lo smaltimento di rifiuti, anche attraverso l'esercizio di impianti industriali a ciò dedicati.

Per il raggiungimento di tale scopo, la società può compiere le seguenti attività, che vengono qui di seguito elencate a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. la gestione, produzione (ivi compresa la sperimentazione) e commercializzazione, per conto proprio e/o di terzi, di beni e servizi nel settore del risanamento ambientale con particolare riferimento al trasporto, trattamento, trasformazione, riutilizzo dei fanghi, residui di processi depurativi, fanghi di depurazione acque, civili e industriali, residui di lavorazioni industriali e rifiuti solidi urbani; produzione di ammendanti organici vegetali, di composti di qualità, fertilizzanti, composti e prodotti riutilizzabili in altri processi industriali e civili;
2. la programmazione, la costruzione, la gestione e la manu-

tenzione per conto proprio e/o di terzi di: impianti per il trattamento di acque reflue urbane e/o industriali e/o primarie; impianti per lo smaltimento di rifiuti e per la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento, la selezione, il recupero e l'utilizzo con produzione di energia dei rifiuti e delle materie prime secondarie da essi derivate; impianti ed attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti sia per Enti pubblici che privati;

g) la realizzazione di studi di fattibilità sull'uso razionale dell'energia e sull'uso di fonti rinnovabili di energia;

h) la realizzazione e la successiva gestione, anche per conto di terzi, di interventi integrati finalizzati alla riduzione dei consumi di energia primaria ed al miglioramento dell'efficienza energetica negli usi finali ed all'ottenimento dei titoli di efficienza energetica (TEE) ai sensi del DM 20/7/2004;

i) la costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia e la vendita di energia elettrica sul libero mercato;

l) l'esercizio delle attività nel campo di altri servizi a rete nonché l'assunzione di servizi pubblici in genere;

m) tutte le attività accessorie e strumentali alle precedenti come ad esempio la realizzazione di studi di fattibilità, progettazione o direzioni di lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale, attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione di lavori e servizi così come

previsto dalle normative vigenti, ed in generale attività di studio, consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge.

4.2 La Società potrà esercitare tali attività sia per conto proprio che per conto terzi, in Italia e all'estero. La Società potrà costituire nuove società e assumere partecipazioni in altre società, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio o a quello delle società alle quali partecipa, e potrà prestare garanzie per le obbligazioni sia proprie che di terzi.

La Società potrà altresì assumere partecipazioni od interessenze in società e/o imprese, sia italiane che straniere, che svolgano sul mercato anche attività aventi oggetto diverso rispetto al proprio, quando ciò consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate.

4.3 La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali. A titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e bancarie attive e passive nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale.

Resta esclusa qualsiasi attività che comporti la raccolta, anche temporanea, del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma o quant'altro sia tassativamente riservato alle imprese disciplinate dal D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 e successive modifica-

zioni, nonché la amministrazione dei beni per conto terzi disciplinata dalla L. 23/11/1939 n. 1966 e successive modificazioni.

4.4 Nell'ambito degli oggetti definiti sub. 4.1, la società potrà partecipare a gare in Italia e all'Estero.

4.5 La Società, in conformità a quanto espresso nella Risoluzione n. A/64/L.63/Rev.1 adottata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in data 28 luglio 2010, riconosce l'importanza di poter disporre di acqua potabile come una componente essenziale per la realizzazione di diritti umani e svolgere la propria attività in coerente applicazione di tale principio.

4.6 Per garantire la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile come diritti inviolabili e inalienabili della persona umana ai cittadini residenti nella Regione Puglia, l'Organo Amministrativo della società - compatibilmente con la necessaria tutela dell'equilibrio economico-finanziario della società medesima - è impegnato ad accantonare annualmente una somma determinata di volta in volta in misura non superiore ad un ventesimo degli utili risultanti dall'ultimo bilancio approvato (relativo, quindi, all'esercizio immediatamente antecedente) in un apposito fondo finalizzato a favorire l'accesso alla fornitura del servizio idrico integrato, a condizioni agevolate, da parte degli utenti economicamente disagiati.

TITOLO III

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è di euro 41.385.573,60 (quarantunomilioneitrecentoottantacinquemilacinquecentosettantatre virgola sessanta), rappresentato da 8.020.460 azioni il cui valore nominale è di euro 5,16 ciascuna.

Articolo 6

6.1 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto. Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

6.2 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

Articolo 7

7.1 Quando siano interamente liberate, e qualora la legge lo consenta, le azioni possono essere al portatore. Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative e viceversa.

Articolo 8

8.1 Nel caso che, per qualsiasi causa, un'azione appartenga a più persone, i diritti inerenti alla detta azione non potranno essere esercitati che da una sola persona o da un mandatario di tutti i compartecipi.

Articolo 9

9.1 L'Assemblea potrà deliberare aumenti di capitale fissandone termini, condizioni e modalità.

Articolo 10

10.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico in una o più volte.

10.2 A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre l'interesse nella misura uguale all'Euribor tre mesi quale rilevato dalle pubblicazioni specializzate, fermo il disposto dell'art.2344 del codice civile.

Articolo 11

11.1 La società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants, con delibera dell'assemblea dei soci

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 12

12.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

12.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

12.3 Fermo l'obbligo di convocazione di cui al punto precedente, le Assemblee sono indette quando lo ritenga necessario l'Amministratore Unico od il Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino al-

meno un decimo del capitale sociale.

12.4 L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello previsto per Assemblea; si prevede che fino a quando la società non farà ricorso al mercato di rischio la convocazione ai soci e agli aventi diritto potrà avvenire, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'avviso deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso può indicare il giorno dell'eventuale seconda convocazione o di altra convocazione, purché diverso da quello delle precedenti.

In mancanza delle suddette formalità, ai sensi dell'art.2366, 4° comma c.c., l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

12.5 L'assemblea può svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui va dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento della riunione, constare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 13

13.1 In conformità della previsione di legge non è richiesto il preventivo deposito delle azioni al fine del diritto di intervento in assemblea.

Articolo 14

14.1 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta.

14.2 La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea, nonché della regolarità delle singole procure e la decisione sul diritto del procuratore di partecipare all'Assemblea stessa spettano al Presidente e, una volta avvenuta, la validità della costituzione stessa non può essere infirmata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli interve-

nuti.

Articolo 15

15.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in loro assenza o impedimento, da altra persona designata dai presenti, anche tra i non soci.

15.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti.

Articolo 16

16.1 L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge e, ancora, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, c.c. autorizza:

- a) l'acquisto o la vendita di partecipazioni di entità superiore al 15% del patrimonio netto della Società, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- b) la costituzione di società e il conferimento di beni alle stesse di valore superiore al 15% del patrimonio netto della Società, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- c) l'acquisto e l'alienazione di aziende o rami d'azienda per importo superiore al 10% (dieci per cento) del suo patrimonio netto, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- d) operazioni di fusione, scissione o trasformazione relative a società controllate e collegate;
- e) l'ammissione alle quotazioni in borsa di azioni di società

partecipate.

16.2 Le deliberazioni, tanto per le Assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda o terza convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.

16.3 Si procederà alle votazioni per appello nominale quando lo disporrà il Presidente o ne farà richiesta la maggioranza del capitale sociale.

16.4 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

16.5 I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

16.6 I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da un notaio.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

17.1 La società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri.

17.2 L'Amministratore Unico e i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dall'Assemblea per un periodo fino a tre esercizi e sono rieleggibili.

17.3 Quando l'Amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, la nomina dei componenti dell'organo colle-

giale stesso è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi.

17.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, garantendo comunque il rispetto della quota di un terzo di cui al precedente comma 17.3; se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dell'Organo Amministrativo.

Articolo 18

18.1 Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile, o che:

- a) abbiano riportato condanne penali definitive, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi in materia tributaria, fallimentare, contro la Pubblica Amministrazione e la fede pubblica, nonché per delitti non colposi, puniti anche con pena congiunta, se la pena detentiva non è inferiore nel massimo ad anni tre di reclusione;
- b) ricadano nelle previsioni, in quanto applicabili, dell'art. 8 del regolamento attuativo dell'art. 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) abbiano ricoperto, nei cinque anni precedenti, la carica di

amministratore in società che, nel periodo in cui essi hanno rivestito tale carica, abbiano conseguito perdite, per tre esercizi consecutivi, evidenziate nel relativo bilancio di esercizio.

18.2 Il divieto di cui alla lettera b) opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti ivi indicati.

18.3 Gli Amministratori sono scelti fra persone che possiedono requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, nonché adeguate e comprovate esperienze professionali tecniche, amministrative, giuridiche, contabili o aziendali nel settore dell'organizzazione e gestione delle risorse idriche o dei servizi pubblici in genere.

18.4 Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

18.5 Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente; può eleggere un Vice Presidente, quale sostituto del Presidente nei casi di sua assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

18.6 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

18.7 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 19

19.1 Il Consiglio si raduna, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

19.2 L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e della relativa convocazione deve essere data comunicazione ai Sindaci. Nei casi di motivata urgenza, il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore. Il Consiglio di amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.

19.3 Il Consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta da un Consigliere per deliberare su uno specifico argomento ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione;

l'argomento deve essere, naturalmente, indicato nella richiesta stessa.

19.4 Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui va dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 20

20.1 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato.

Articolo 21

21.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

21.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 22

22.1 Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta o da chi ne fa le veci e controfirmati dal Segretario.

22.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario.

22.3 In caso di nomina di Amministratore Unico, le sue deliberazioni, debitamente sottoscritte, sono raccolte in un apposito libro.

Articolo 23

23.1 L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione, se nominato, fatto salvo quanto stabilito dal precedente art. 16, sono investiti dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, hanno la facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e il presente statuto riservano all'Assemblea degli azionisti.

Articolo 24

24.1 Nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

L'Organo Amministrativo può, altresì, nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, anche nell'ambito dei dipendenti della società o terzi, delegando loro, nei limiti dei poteri conferiti, anche l'uso della firma sociale.

Articolo 25

25.1 La rappresentanza e la firma della società spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione e, se nominato, all'Amministratore delegato nei

limiti della delega, e, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 26

26.1 All'Amministratore Unico, al Presidente e ai membri del Consiglio di amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa determinazione dell'Assemblea. La corresponsione di eventuali compensi, di qualunque natura, agli amministratori è regolata nei limiti e con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente. E' comunque fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 27

27.1 L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno i poteri loro attribuiti dalla legge.

Articolo 28

28.1 La nomina del Direttore Generale è deliberata dall'assemblea, che contestualmente determina la durata del contratto e il compenso.

28.2 Il Direttore Generale sovrintende al funzionamento della Società ed a tutte le operazioni relative. Con l'osservanza

delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, propone al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico l'assunzione delle delibere e provvede a darvi esecuzione; informa lo stesso dell'attività compiuta, riferendo sull'andamento aziendale almeno ogni 4 mesi e, comunque, ogni qualvolta gli venga richiesto dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione.

28.3 Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, quando nominato.

TITOLO VI

CONTROLLO CONTABILE - COLLEGIO SINDACALE

Articolo 29

29.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro. L'assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'attività di revisione legale dei conti è annotata in un ap-

posito libro conservato presso la sede sociale. L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.

Il revisore legale dei conti o la società di revisione debbono possedere, per tutta la durata del loro mandato, i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies del Codice Civile. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare immediatamente e senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

29.2 Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del codice civile.

Non può essere nominato sindaco e, se nominato, decade dal suo ufficio, chi si trovi in una delle condizioni previste all'articolo 2399 del Codice Civile.

Articolo 30

30.1 Il Presidente della Regione Puglia, sentita la Giunta Regionale, può in ogni momento disporre controlli per accertare il funzionamento e la gestione del servizio idrico da parte della società, che è tenuta a consentire il più ampio accesso ai propri uffici, strutture, impianti e atti e a prestare la necessaria collaborazione.

30.2 La società trasmette ogni sei mesi al Presidente della Giunta Regionale Pugliese una relazione sull'attività svolta nonché sulle linee generali delle attività prevista per il semestre successivo. Inoltre, adotta misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità, avvalendosi di uno specifico ufficio interno per il controllo di gestione.

TITOLO VII

BILANCI E UTILI

Articolo 31

31.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

31.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo che svolge i compiti

di amministrazione della Società, secondo quanto previsto dal Titolo V del presente Statuto, provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla compilazione del bilancio e alla relazione sulla gestione.

Articolo 32

32.1 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, ai sensi e nei limiti di legge;
- b) il 90% (novanta per cento) accantonato in apposita riserva finalizzata ad una maggiore patrimonializzazione della società a sostegno della realizzazione di investimenti previsti nei programmi annuali e pluriennali di volta in volta predisposti dall'organo amministrativo nonché per il miglioramento della qualità del servizio;
- c) il restante 5% (cinque per cento) secondo quanto deliberato dall'assemblea.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 33

33.1 In caso di scioglimento della società per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34

34.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

STATUTO**CAPO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA DELLA SOCIETA'**

ART. 1 - E' costituita una società per azioni a prevalente capitale pubblico denominata **AEROPORTI DI PUGLIA - Società per Azioni (in sigla S.p.A)**, con sede in Bari, allo scopo di promuovere il miglioramento ed il potenziamento degli aeroporti pugliesi, di promuovere ed incrementare i collegamenti aerei interni ed esteri, di contribuire allo sviluppo economico e turistico della Puglia e quanto altro indicato nel seguente articolo 3.

ART. 2 - La durata della Società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquantata.

Essa potrà essere prorogata più volte con deliberazione dell'Assemblea, la quale avrà pure la facoltà di sciogliere anticipatamente con deliberazione la Società.

CAPO II: OGGETTO DELLA SOCIETA'

ART. 3 – La Società ha per scopo primario la gestione degli aeroporti pugliesi.

Oggetto principale, quindi, dell'attività societaria, assoggettata a regime di concessione statale, consiste nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione, amministrazione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché nelle attività connesse e collegate purché non a carattere prevalente i cui risultati devono essere separatamente evidenziati e illustrati, in maniera chiara e distinta, nei bilanci e in tutti i documenti contabili.

In detta attività è compresa qualsiasi operazione, anche commerciale e finanziaria, mobiliare o immobiliare, che abbia attinenza anche indiretta con lo scopo sociale e che sia ritenuta utile al raggiungimento dei fini sociali.

La Società, inoltre, ha per oggetto la gestione in via esclusivamente prioritaria tramite terzi – ed, in assenza di richieste degli stessi, in forma diretta – dei seguenti servizi complementari: servizi di assistenza a terra, di emissione biglietti e lettere di trasporto aereo, vendita di servizi necessari al trasporto aereo quali, ad esempio,

5 dicembre 2016

28

servizi alberghieri, autonoleggio, parcheggio, gestione agenzia di viaggio, attività spedizioniere, trasporto passeggeri e personale degli equipaggi da e per l'aeroporto, custodia bagagli e depositi, servizi di sicurezza e guardiana, servizi di provveditoria di bordo e catering, giardinaggio, servizio di pulizia, anche a favore di terzi.

La Società opera in piena autonomia dagli stessi soci e con la massima imparzialità e trasparenza, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali.

Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle leggi vigenti e dalla convenzione, la Società gestisce l'aeroporto quale complesso di beni e servizi organizzati, e gestisce l'impresa garantendo l'ottimizzazione delle risorse per la produzione di attività e servizi di elevato livello qualitativo, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicità.

La Società eroga i servizi con continuità e regolarità e nel rispetto del principio di imparzialità, adottando la

Carta dei servizi approvata dall'Autorità vigilante.

CAPO III: CAPITALE SOCIALE

ART. 4 - Il capitale sociale è di Euro 12.950.000,00 (dodicimilionovecentocinquanta/00, ripartito in numero

12.950.000 (dodici milioni novocento cinquanta) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

Il capitale sociale va adeguato in base all'unità di traffico globale calcolata su base annua, secondo i criteri previsti dall'art. 3 del vigente Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 12 novembre 1997, n. 521, oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari; ciascun socio ha diritto di ottenere dalla Società un certificato attestante la propria qualità di socio e l'ammontare della quota da lui posseduta, secondo le risultanze del libro dei soci.

Agli aumenti di capitale deliberati dall'Assemblea provvederanno tutti i soci in ragione del numero delle azioni da ciascuno possedute.

I versamenti delle quote sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione anche in più volte a seconda delle esigenze finanziarie della società medesima.

La società può emettere, con delibera dell'Assemblea straordinaria, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'Assemblea generale degli Azionisti ed escluso il voto relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

L'Assemblea straordinaria disciplina le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che gli strumenti finanziari conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e la eventuale legge di circolazione.

I finanziamenti da parte dei soci possono essere effettuati senza alcuna corresponsione di interessi da parte della società ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del T.U.I.R. . I finanziamenti potranno essere effettuati unicamente entro i limiti di legge, secondo i criteri stabiliti dal C.I.C.R. e dal T.U.B..

ART. 5 – Possono essere soci persone fisiche e giuridiche.

Alla Società possono partecipare, senza il vincolo della proprietà maggioritaria, anche la Regione Puglia, nonché altri Enti Locali.

La misura minima della partecipazione della Regione Puglia al capitale sociale viene fissata in misura non inferiore al quinto (1/5) del medesimo capitale sociale al fine di assicurare il diritto di cui all'articolo 2367 del Codice Civile.

L'ingresso di altri Enti Locali nella Società avverrà mediante un corrispondente aumento del capitale sociale.

La eventuale cessione ai soci privati della partecipazione azionaria di maggioranza da parte di Enti Pubblici è

subordinata all'espletamento delle procedure previste dall'articolo 2 del D.M. 12 novembre 1997 n. 521.

Lo schema delle procedure di selezione verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e si intenderà approvato qualora, decorsi trenta giorni dal ricevimento, non sia stata segnalata la necessità di adeguamento.

I rapporti tra i soci pubblici e privati nell'ipotesi della perdita del potere di controllo da parte degli Enti Pubblici, sono regolati da appositi accordi da perfezionarsi al momento dell'ingresso del privato nella società in modo da assicurare il corretto svolgimento del servizio e la permanente verifica della conformità dell'assetto societario all'interesse pubblico, alla gestione del servizio, prevedendo anche cause di risoluzione o scioglimento del vincolo sociale.

Lo schema dell'accordo è trasmesso, per l'approvazione, al Ministero dei Trasporti e della Navigazione e si intende approvato qualora, decorsi trenta giorni dal ricevimento, non sia stata segnalata la necessità di adeguamento ai criteri fissati.

L'eventuale cessione della partecipazione azionaria di minoranza da parte dei soci pubblici è effettuata nel

rispetto dei principi, delle modalità e delle procedure disciplinare dalla legge.

ART. 6 – E' facoltà dell'Assemblea deliberare l'emissione di obbligazioni.

CAPO IV: ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 7 – Gli organi della Società sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Collegio dei Sindaci.

E' fatto divieto:

- 1) di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
- 2) di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato, ai componenti gli organi sociali.

ART. 8 – I soci vengono convocati:

- in assemblea ordinaria dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico nella sede sociale o altrove, almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare ai sensi dell'art. 2364 c.c.; quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso;

- in adunanza straordinaria, ai sensi dell'art. 2365 c.c., per iniziativa di almeno 1/3 (un terzo) degli amministratori o su richiesta scritta e motivata di uno o più soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) del capitale sociale.

L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria possono essere convocate anche ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno.

ART. 9 – Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie saranno convocate dall'Organo Amministrativo, anche fuori della Società, purché nella Regione Puglia, mediante avviso comunicato ai soci con posta elettronica certificata, o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

5 dicembre 2016

39

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Lo stesso avviso potrà indicare (qualora la prima andasse deserta) l'ora, il luogo e il giorno per l'adunanza di seconda convocazione la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ART. 10 – Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti possessori di titoli azionari iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e che abbiano depositato nello stesso termine le azioni presso la sede sociale o presso gli Enti indicati nell'avviso di convocazione.

ART. 11 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente e, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di nomina e, in caso di parità tra i Consiglieri, dal più anziano di età, ovvero dall'Amministratore Unico e, in difetto, da persona designata dalla stessa Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio e, se del caso, due scrutatori tra i soci; la nomina del Segretario è facoltativa quando il verbale dell'assemblea debba essere redatto da un Notaio.

ART. 12 – L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti

5 dicembre 2016

35

soci che, in proprio o per procura, rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata in proprio o per procura dai soci intervenuti.

L'Assemblea Ordinaria delibera in maggioranza assoluta di voti e l'Assemblea Straordinaria delibera con le maggioranze prescritte dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

Per la nomina dell'Amministratore Unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione sarà sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Ogni azione ha diritto ad un voto.

ART. 13 – Le disposizioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nel caso di legge, il verbale è redatto dal Notaio.

ART. 14 – Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei soci, garantendo la parità di accesso come previsto dalla legge 120 del 12.07.2011 e dal D.P.R. n. 251 del 30.11.2012.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente con funzioni vicarie che sostituirà il Presidente solo in caso di assenza o di impedimento e senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

5 dicembre 2016

36

I membri del Consiglio o l'Amministratore Unico durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea può deliberare la variazione della composizione dell'Organo Amministrativo da unipersonale a pluripersonale, e viceversa, o la variazione del numero dei componenti dello stesso; in tal caso gli amministratori in carica si intenderanno revocati per giusta causa.

ART. 15 – Il Consiglio si raduna anche in luogo diverso dalla sua sede sociale tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.

La convocazione avrà luogo mediante lettera raccomandata del Presidente, trasmessa al domicilio di ciascun consigliere almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma almeno due giorni prima.

Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai Sindaci effettivi.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed, in assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente e dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio è validamente composto se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri; le

deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 16 – Per la sostituzione degli amministratori si provvede nei modi stabiliti dall'art. 2386 c.c. primo e secondo comma.

ART. 17 – Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

Esso ha facoltà di nominare delegati e mandatari speciali o generali.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico determinano i poteri del Direttore Generale.

ART. 18 – I verbali del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario e trascritti nell'apposito libro.

ART. 19 – Agli Amministratori, fermo quanto previsto dal precedente art. 7, comma 2, n. 2), spettano il

rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un eventuale compenso che sarà stabilito triennalmente dall'Assemblea.

ART. 20 – Il Consiglio può attribuire deleghe di gestione, escluse quelle non delegabili a norma dell'art. 2381 c.c., a un solo amministratore e/o al suo Presidente, ove l'attribuzione di deleghe in favore di quest'ultimo sia stata preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei soci.

ART. 21 – La rappresentanza della società di fronte a qualunque Autorità Giurisdizionale o Amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente o a chi ne fa le veci ai sensi del precedente art. 15.

ART. 22 - Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due sindaci supplenti.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 e 3 del D.M. 521/97, un Sindaco effettivo è nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed uno dal Ministero dell'Economia e Finanze.

Il Sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la funzione di Presidente del Collegio Sindacale della società. Per la composizione del Collegio Sindacale si dovrà garantire la parità di accesso

prevista dalla Legge n. 120 del 12.07.2011 e dal D.P.R. n. 251 del 30.11.2012. La società adotta il sistema della amministrazione tradizionale (A.U. o C.d.A., Collegio sindacale) e può affidare il controllo contabile, ai sensi dell'art. 2409 bis, comma 1, c.c., a un revisore contabile o ad una Società di Revisione legale dei conti iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

CAPO V: AZIONE – DIRITTO DI VOTO – ESERCIZI SOCIALI

ART. 23 – Le azioni sono nominative e trasferibili.

Il possesso delle azioni implica piena ed assoluta adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni delle Assemblee.

Nel caso di trasferimento a titolo oneroso, i soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto.

Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà previamente offrirle in vendita agli

5 dicembre 2016

90

altri soci: a tal fine il socio offerente comunicherà all'Organo Amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata a.r., il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, nonché il prezzo e le condizioni del trasferimento.

L'Organo Amministrativo dovrà dare notizia a tutti gli altri soci dell'offerta formulata e del suo contenuto, a ciò provvedendo a mezzo di lettera raccomandata a.r. da inoltrare ai destinatari nei trenta giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione del socio offerente.

La prelazione potrà essere esercitata solo per la totalità delle azioni offerte.

Nel caso in cui la prelazione sia esercitata da tutti i soci che ne hanno diritto, gli stessi acquisteranno le azioni offerte in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione debbono darne comunicazione sia all'offerente sia all'Organo Amministrativo a mezzo di lettera raccomandata a.r. da spedire ai destinatari entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione loro inviata dall'Organo Amministrativo.

In difetto di esercizio della prelazione nei termini e con le modalità sopra previste, il socio alienante sarà

5 dicembre 2016

61

libero di trasferire le azioni ai terzi, alle condizioni indicate nella comunicazione da lui inviata all'Organo Amministrativo, purché avvenga a tale cessione entro il termine di 120 (centoventi) giorni da quest'ultima comunicazione.

Il diritto di prelazione di cui al presente articolo 23) non si applica ai trasferimenti di azioni che avvengono mediante Offerta Pubblica di Vendita ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58, ovvero con procedure che prevedano un confronto concorrenziale, in conformità alle prescrizioni contenute nell'articolo 2 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 12 novembre 1997 numero 521.

In ogni caso, qualsiasi trasferimento di azione a titolo oneroso o gratuito che sia tale da determinare la perdita della posizione di maggioranza da parte del soggetto che la detiene, così come la costituzione di diritti reali su azioni o altri atti idonei a determinare il medesimo effetto, potrà essere effettuato solo con il consenso preventivo del socio pubblico o dei soci pubblici, finché questi conserveranno una partecipazione al capitale della società pari almeno al 20% (venti per cento).

5 dicembre 2016

92

In caso di pluralità di soci pubblici, sarà sufficiente il gradimento di quelli che detengono la maggioranza del capitale pubblico.

Il socio di maggioranza che intenda porre in essere uno degli atti sopra indicati deve darne comunicazione a ciascuno dei soci pubblici mediante lettera raccomandata a.r., indicando la natura dell'atto, le condizioni del medesimo e la persona in capo alla quale si verificherà il trasferimento della posizione di maggioranza.

Ciascuno dei soci pubblici dovrà esprimersi entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione del socio, scaduti i quali, in mancanza di indicazione contraria, il consenso si intenderà prestato.

L'eventuale diniego del consenso dovrà essere motivato con riferimento a circostanze oggettive relative alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti interessati.

Il consenso del socio pubblico non è richiesto con riferimento ai trasferimenti di azioni che avvengono mediante Offerta Pubblica di Vendita ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58, ovvero con procedure che prevedano un confronto concorrenziale, anche in conformità alle prescrizioni contenute

nell'articolo 2 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 12 novembre 1997 numero 521.

In caso di quotazione delle azioni della società presso mercati regolamentati, all'azionariato diffuso sarà riservata una quota non inferiore al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale e, comunque, una quota almeno pari a quella minima prevista dalle norme vigenti a tale data.

In ogni caso la cessione di azioni che determina la perdita della posizione di maggioranza della quota pubblica deve seguire le procedure di cui all'articolo 2 del D.M. 12 novembre 1997 numero 521.

ART. 24 – Ogni azione dà diritto ad un voto.

E' ammesso l'esercizio del diritto di voto a mezzo di mandatario, anche non socio, purché munito di delega scritta.

Spetta al Presidente constatare la regolarità del diritto di intervento in Assemblea.

ART. 25 – Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

Il bilancio, previa certificazione da parte di società di Revisione Contabile, è sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.


Il bilancio certificato, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, è trasmesso, in conformità alla normativa vigente all'Autorità vigilante ed ai Ministeri competenti.

ART. 26 – Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa detrazione della quota del 5% (cinque per cento) da attribuire a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra gli azionisti in proporzione al capitale posseduto, fatta salva ogni diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

CAPO VI: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 – Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, indicandone i poteri.

ART. 28 – Per quanto non si è previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge e



regolamentari.
Firmato: Giuseppe ACIERNO